

Codice A1814B

D.D. 15 dicembre 2025, n. 2618

Autorizzazione idraulica n° 1941 per interventi di sistemazione e messa in sicurezza del rio Monale. Richiedente: Comune di Piea (AT).



ATTO DD 2618/A1814B/2025

DEL 15/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n° 1941 per interventi di sistemazione e messa in sicurezza del rio Monale. Richiedente: Comune di Piea (AT).

Con nota n° 1927 in data 28/07/2021, inviata via PEC (ns. prot. n° 35394 del 28/07/2021), il Comune di Piea con sede in Piazza Italia n° 1, 14020 – Piea (AT), Codice Fiscale 80003770056 e Partita IVA 01198440057, presentava richiesta di rilascio autorizzazione idraulica per interventi di sistemazione e messa in sicurezza del rio Monale nel tratto a monte della S.P. n° 458 interferente con le strade comunali Caffarotto e Valpia, in comune di Piea (AT). Con Determinazione Dirigenziale n° 2498 del 31/08/2021 venivano autorizzati i lavori di cui all'oggetto (Autorizzazione Idraulica n° 1773).

Con nota n° 2172 in data 16/09/2024, inviata via PEC (ns. prot. n° 43384/A1814B del 17/09/2024), il Comune di Piea richiedeva il rinnovo dell'autorizzazione idraulica suddetta (scaduta il 31/08/2024) in quanto segnalava la necessità di programmare i lavori in funzione dell'ottenimento di finanziamenti statali e comunitari e per il prolungamento delle tempistiche in seguito alla rimodulazione degli interventi del PNRR (Medie Opere) che avevano indotto il Comune di Piea ad attendere le coperture finanziarie di quanto assegnato precedentemente. Lo scrivente Settore rinnovava l'Autorizzazione Idraulica n° 1773 con Determinazione Dirigenziale n° 2015/A1814B/2024 del 01/10/2024 (rilascio dell'Autorizzazione Idraulica n° 1900).

Con nota inviata via PEC n° 2783 del 17/11/2025 (ns. prot. n° 51121/A1814B del 17/11/2025) il Comune di Piea informava lo scrivente Settore che erano stati completati i lavori relativi al Lotto 1, che erano in fase di ultimazione i lavori relativi al lotto 2 e che erano in fase di ultimazione i lavori di completamento del Lotto 3 ma che i cantieri si trovavano in fase di sospensione dei lavori per sopravvenute esigenze di rifacimento di un tratto di condotta acquedottistica (in carreggiata di Strada Valpia, fuori alveo) e che pertanto veniva prevista la ripresa dei lavori in alveo dopo la sistemazione della condotta suddetta, prevedendo accordo in itinere con il Consorzio CCAM e redazione di Variante in corso d'opera. All'uopo il Comune di Piea inviava Relazione in merito allo stato di avanzamento dei lavori di cui al Progetto originario, Planimetria di progetto con indicazione della suddivisione in Lotti come da cronistoria lavori, cronoprogramma interventi di completamento ed Attestazione di situazione dello stato dei luoghi rispetto allo stato di fatto risultante dal progetto. Complessivamente il progetto aveva l'obiettivo di risolvere le problematiche di interferenza del rio

Monale con le strade comunali Caffarotto e Valpia, a mezzo di interventi di pulizia, disboscio, disalveo, risagomatura e consolidamento spondale. Il tratto del rio Monale interessato dagli interventi iniziava dal ponte della Strada Provinciale n° 80 e proseguiva fino al confine col Comune di Piovà Massaia (AT). L'intervento veniva suddiviso in tre lotti funzionali per i quali venivano previste le principali lavorazioni:

Lotto 1 (tratto di rio che scorre parallelamente alla strada comunale Caffarotto, per una lunghezza di 202,00 m).

In tale lotto veniva previsto disboscio e successivo disalveo con contestuale riprofilatura, per tutto il tratto in modo da ampliare la sezione idraulica utile del rio Monale al fine di garantire lo smaltimento della portata centennale. Poi veniva previsto, per due tratti in sponda destra (lunghezza 89,00 m circa) e per il tratto terminale in sponda sinistra (14,00 m circa) un consolidamento spondale per mezzo di scogliera in massi ciclopici (massa superiore ai 1800 kg e volume pari a 5,00 mc/m circa) intasati con calcestruzzo Rck 20 N/mm². La scogliera veniva prevista con altezza variabile tra 3,00 e 3,50 m (comprensiva dell'altezza della fondazione pari ad 1,00 m), uno sviluppo massimo di 3,95 m ed inclinazione variabile da 55° a 65°, in relazione alla riprofilatura delle sponde dell'alveo, così come visualizzabile negli elaborati tecnici e cartografici che venivano allegati all'istanza.

Lotto 2 (tratto di rio che scorre parallelamente alla strada comunale Valpia, per una lunghezza di 407,00 m).

In tale lotto veniva previsto disboscio e successivo disalveo con contestuale riprofilatura, per tutto il tratto in modo da ampliare la sezione idraulica utile del rio Monale al fine di garantire lo smaltimento della portata centennale. Poi veniva previsto, nel primo tratto in curva su ambo i lati (per una lunghezza di circa 20,00 m per lato) un consolidamento spondale per mezzo di scogliera in massi ciclopici (massa superiore ai 1800 kg e volume pari a 5,00 mc/m circa) intasati con calcestruzzo Rck 20 N/mm². La scogliera era prevista con altezza variabile tra 3,00 e 3,50 m (comprensiva dell'altezza della fondazione pari ad 1,00 m), uno sviluppo massimo di 3,95 m ed inclinazione variabile da 55° a 65°, in relazione alla riprofilatura delle sponde dell'alveo così come visualizzabile negli elaborati tecnici e cartografici che venivano allegati all'istanza.

Lotto 3 (tratto di rio che scorre parallelamente alla strada comunale Valpia, per una lunghezza di 198,00 m).

In tale lotto veniva previsto disboscio e successivo disalveo con contestuale riprofilatura, per tutto il tratto in modo da ampliare la sezione idraulica utile del rio Monale al fine di garantire lo smaltimento della portata almeno centennale. Quindi demolizione di due ponticelli dissestati, il primo in legno ed il secondo in cemento armato. Realizzazione per l'intero tratto in sponda sinistra (per una lunghezza di circa 198,00 m) di consolidamento spondale con la stessa tipologia di scogliera prevista nei due lotti precedenti ed all'interno di detta scogliera viene ammorsata una condotta di scarico esistente in sponda sinistra.

Sono stati esaminati gli elaborati progettuali (progetto definitivo-esecutivo) già presentati per il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica n° 1773 e per il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica n° 1900 (e non variati) costituiti da Relazione generale e tecnica del progetto definitivo-esecutivo, Relazione geologica-geotecnica-idrologica-idraulica, Inquadramento, Planimetria generale di rilievo e documentazione fotografica, Planimetria generale di progetto e particolari costruttivi, Sezioni di rilievo, Sezioni di progetto, stilati da Progeco Engineering e Progeco Geologia (geometra Corrado Ponzo e geologo Andrea Piano), *omissis* in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 18/2021, in data 28 luglio 2021 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui trattasi.

Il Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, esaminata preliminarmente l'istanza e ritenendola ammissibile e procedibile, ai sensi della Legge n° 241/90 e della Legge Regionale n° 14/2014, con nota prot. n° 52672/A1814B del 26/11/2025 ha dato avvio al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui al Regio Decreto n° 523/1904 "*Testo unico delle disposizioni di*

legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”.

Trattandosi di una richiesta di autorizzazione idraulica avanzata da un Ente Locale per la realizzazione di un’opera di pubblica utilità non si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni di rito dell’avviso di pubblicazione dell’istanza.

E’ stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell’esame degli elaborati progettuali, la realizzazione dell’intervento in progetto è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Monale con l’osservanza delle prescrizioni riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento che viene rilasciato ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 *“Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”* in quanto il rio Monale è iscritto nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti – Regio Decreto del 04/11/1938 al n° 70.

Le opere in oggetto non sono soggette alle procedure di fase di verifica della procedura di VIA (articolo 19 del Decreto Legislativo n° 152/2006), preso atto di quanto stabilito dalla D.G.R. del 30/10/2020 n° 6-2173 *“Approvazione del documento recante Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell’allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006”*, in particolare al suo Allegato che, al punto 3, evidenzia le tipologie progettuali non rientranti nella nozione di “opere di canalizzazione e regolarizzazione dei corsi d’acqua”.

Si da atto che per l’attuazione dei sopracitati interventi, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Regionale n° 10/R approvato con D.P.G.R. del 16/12/2022 e della tabella di cui all’allegato A (tabella canoni) prevista dalla Legge Regionale n° 19/2018, non occorre formalizzare un atto di concessione e non deve essere corrisposto alcun canone, nè spese d’istruttoria, fermo restando l’osservanza da parte del soggetto autorizzato, delle prescrizioni e degli obblighi di seguito riportati. Ravvisata la necessità idraulica ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012, considerato che l’intervento rientra anche tra le attività di manutenzione idraulica, il valore delle piante eventualmente tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, rilasciata ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 *“Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie”*.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n° 8-8111 *“Disciplina del sistema dei controlli interni e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell’ambito dell’attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R 17 ottobre 2016 n° 1-4046 e 14 giugno 2021 n° 1-3361”*, constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto del 25/07/1904 n° 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- gli art. 86 e 89 del Decreto Legislativo n° 112/1998;
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- l'art. 59 della Legge Regionale n° 44 del 26/04/2000;
- la D.G.R. n° 31- 4182 del 22/10/2001;
- le norme tecniche di attuazione del P.A.I. approvato con D.P.C.M. in data 24/05/2001;

- la D.G.R. n° 6-2173 del 30/10/2020 " Approvazione del documento recante indirizzi interpretativi inerenti la nozione di opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7) dell'Allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006";
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- la Legge Regionale n° 37/2006, la D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, recanti la "Disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici";
- il Regolamento Regionale n° 10/R del 16 dicembre 2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004). Abrogazione del Regolamento Regionale n°14/R del 6 dicembre 2004".;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 “*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*”, il Comune di Piea con sede in Piazza Italia n° 1, 14020 – Piea (AT), Codice Fiscale 80003770056 e partita IVA 01198440057, a completare le opere sul rio Monale indicate ed illustrate nella documentazione allegata all’istanza subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione dell’intervento progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il Comune di Piea, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle aree ripariali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle delle difese, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- il materiale proveniente dagli scavi in alveo, se ritenuto idoneo in base alle vigenti normative in materia, potrà essere utilizzato per imbottimento spondale oppure per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda ove necessario, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli/murature/detriti o comunque da considerarsi rifiuto, dovrà essere allontanato dall’alveo e dalle aree di possibile esondazione e smaltito nel rispetto delle vigenti norme in materia;
- è fatto divieto assoluto di asportare materiale litoide fuori dall’alveo, di sradicare vegetazioni e/o ceppaie presenti sulle sponde nei tratti non interessati dalla realizzazione delle opere di difesa, di formare accessi definitivi all’alveo, di modificare l’altimetria dei luoghi rispetto agli attuali piani campagna, di depositare o scaricare in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione i materiali di risulta o provenienti dagli scavi, ovvero di quelli derivanti dalla demolizione di murature sia in fase di cantiere che ad interventi eseguiti;
- la berma di fondazione della scogliera, adeguatamente dimensionata, dovrà essere impostata ad una quota tale da evitare fenomeni di scalzamento e l’estradosso della stessa dovrà essere in ogni punto, al di sotto della quota più depressa del fondo alveo nelle sezioni prossime o in corrispondenza dell’intervento;
- la scogliera dovrà essere realizzata in massi di adeguata pezzatura e con caratteristiche e peso specifico tali da garantire l’efficienza delle opere, le parti iniziali e terminali della stessa dovranno essere idoneamente risvoltate e immorsate all’interno della sponda e il paramento esterno dovrà essere opportunamente raccordato, senza soluzione di continuità, con il profilo spondale esistente, in modo da non costituire restringimento dell’alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;

- le sponde, le opere di difesa nonché le aree demaniali interessate dai lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera (in particolar modo con restringimento della stessa) o modificata la quota dell'attuale piano campagna;
- i tratti di sponda, in corrispondenza ed in prossimità dell'opera longitudinale dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione, in particolare il soggetto autorizzato, dovrà eseguire gli interventi necessari al mantenimento della stabilità della difesa, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;
- il profilo dell'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso e dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti, a monte e a valle, delle quote del fondo alveo e del profilo delle sponde;
- gli scavi in alveo per la ricalibratura delle sezioni di deflusso non dovranno essere approfonditi oltre la quota locale del fondo alveo;
- dovrà essere evitata qualsiasi variazione al profilo di fondo alveo dell'intero tratto oggetto di ricalibratura, garantendo la salvaguardia delle fondazioni delle opere esistenti;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da ridurre al minimo l'interferenza con l'alveo interessato;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- il taglio della vegetazione dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale di attuazione n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2013, in particolare:
 - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (in particolare articolo 37 bis, comma 2 del Regolamento Regionale di attuazione n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. ed i.);
 - durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante ed il novellame non interessati dall'intervento;
- il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di 4,00 m dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- durante le operazioni di taglio della vegetazione dovranno essere attuati idonei accorgimenti per l'eliminazione/eradicazione della vegetazione alloctona invasiva, ai sensi della D.G.R. n° 33-5174 del 12/06/2017;
- è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'articolo 96, lettera c del Regio Decreto n° 523/1904;
- l'eventuale materiale movimentato in alveo non dovrà essere in alcun modo asportato ma utilizzato per imbottimenti e regolarizzazioni spondali, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mantenendo inalterato il piano di campagna delle sponde;
- le sponde, l'alveo e le eventuali opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti -

Ufficio di Asti, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo *tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it* (e con un preavviso di almeno 10 giorni) l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori. Ad avvenuta ultimazione dei lavori di costruzione del manufatto, il committente dovrà inviare una dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua o con le sistemazioni previste dagli studi in essere;
- l'autorizzazione si intende inoltre accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il personale del Comune di Piea (AT) dovrà provvedere al coordinamento, al controllo ed alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione;
- il Comune di Piea (AT) è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua e dovranno essere recepite le eventuali prescrizioni impartite dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 – D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, a seguito della comunicazione trasmessa dal Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti con nota n° 52674/A1814B del 26/11/2025.
- la presente autorizzazione ha **validità di 1 (uno) anno**, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti.
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idraulico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori ai sensi del Regolamento Regionale n° 10/R del 16 dicembre 2022 recante *“Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale n° 12 del*

18/05/2004). Abrogazione del Regolamento Regionale n°14/R del 6 dicembre 2004”.

Il soggetto autorizzato prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione che si rendesse necessario ai termini di legge attualmente in vigore.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010 .

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

I Funzionari estensori

Giuseppe RICCA

Luca ALCIATI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)

Firmato digitalmente da Davide Mussa